

**DECISIONE N. 185****del 27 giugno 2002****che modifica le decisioni n. 153 del 7 ottobre 1993 (formulario E 108) e n. 170 dell'11 giugno 1998, messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/148/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, in virtù della quale essa è incaricata di risolvere tutte le questioni amministrative inerenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in virtù del quale detta commissione elabora i modelli di certificati, attestazioni, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari per l'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 153 <sup>(3)</sup>, relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione di detti regolamenti (E 001, E 103-E 127),

vista la decisione n. 170 <sup>(4)</sup>, relativa all'elaborazione dei registri previsti all'articolo 94, paragrafo 4, e all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario aggiornare gli attestati per tener conto delle modifiche introdotte nelle legislazioni nazionali degli Stati membri.
- (2) L'attuale struttura dell'attestato E 108, come figura nella decisione n. 153, non consente che l'istituzione del paese di residenza possa notificare all'istituzione competente la cessazione del diritto a prestazioni sanitarie sia del titolare del diritto, sia dei suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.
- (3) La modifica dell'attestato E 108 prevede l'introduzione di alcune modifiche nella decisione n. 170, per adeguarla alla nuova funzione dell'attestato E 108.
- (4) Il termine di validità di un anno per l'attestato E 121 emesso dalle istituzioni tedesche, francesi, italiane e portoghesi, può far riferimento unicamente all'applicazione dell'articolo 30, e non all'applicazione dell'articolo 29, del regolamento (CEE) n. 574/72,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1. L'attestato E 108 che figura nella decisione n. 153 è sostituito dal modello allegato.
2. La decisione n. 170 è modificata in conformità con l'allegato della presente decisione.
3. La presente decisione verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Sarà applicabile a partire dalla data dell'approvazione da parte della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

*Il presidente della commissione  
amministrativa*

Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40.

## ALLEGATO

La decisione n. 170 è così modificata:

- a) L'articolo 1, parte «I. INVENTARIO PREVISTO ALL'ARTICOLO 94, paragrafo 4, Famiglie dei lavoratori dipendenti o autonomi» è modificato come segue:
- i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. L'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione competente della sospensione o della soppressione del diritto alle prestazioni in natura, inviandole due esemplari del formulario E 108, completato nella parte A. L'istituzione destinataria, dopo aver compilato la parte B del formulario, ne rinvia un esemplare all'istituzione mittente.»
  - ii) Al punto 4, gli attuali paragrafi c) e d) diventano paragrafi d) ed e) e viene aggiunto un nuovo paragrafo c) dal testo seguente:

«c) La data di sospensione o di soppressione del diritto notificata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. Essa è indicata sul formulario E 108 e corrisponde alla data di cessazione dell'effetto del formulario E 109.»
  - iii) Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. L'istituzione del luogo di residenza mantiene aggiornato l'inventario basandosi sulle proprie informazioni o su quelle fornite dall'istituzione competente in materia di apertura del diritto (formulario E 109) oppure di sospensione o di soppressione di tale diritto (formulario E 108) e tenendo conto della validità di un anno dei formulari E 109, rilasciati da istituzioni tedesche, francesi, italiane o portoghesi, senza pregiudizio del formulario, per mezzo del quale si può far cessare la validità di tale diritto quando si verificano fatti che, ai sensi della legislazione di questi Stati, giustifichino la soppressione o la sospensione dei diritti alle prestazioni.»
- b) L'articolo 1, parte «II. INVENTARIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 95, PARAGRAFO 4, Pensionati e/o familiari» dell'articolo 1 della decisione n. 170 è modificato come segue:
- i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«L'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza della sospensione o della soppressione del diritto alle prestazioni in natura, inviando due esemplari del formulario E 108, compilato nella parte A. L'istituzione destinataria, dopo aver compilato la parte B del formulario, ne rinvia un esemplare all'istituzione mittente.

Il formulario E 108, quando sospende o annulla un formulario E 121, riveste lo stesso carattere individuale di quest'ultimo e, in caso di sospensione o di annullamento di numerosi formulari E 121 riguardanti i componenti di una stessa famiglia, dovranno essere emessi tanti E 108 quanti sono gli E 121, anche se la data di sospensione o di annullamento è identica o se gli interessati dipendono dalla stessa istituzione del luogo di residenza.»
  - ii) Al punto 4, gli attuali paragrafi c) e d) diventano paragrafi d) ed e) e viene aggiunto un nuovo paragrafo c) dal testo seguente:

«c) La data della sospensione o della soppressione del diritto notificata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. Essa figura sul formulario E 108 e corrisponde alla data di cessazione dell'effetto del formulario E 121.»
  - iii) Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. L'istituzione del luogo di residenza aggiorna l'inventario basandosi sulle proprie informazioni o su quelle fornite dall'istituzione debitrice della pensione o della rendita o dall'istituzione d'assicurazione malattia abilitata dallo Stato debitore della pensione o della rendita, riguardante l'apertura del diritto (formulario E 121) o la sospensione o la soppressione di tale diritto (formulario E 108), e tenendo conto della durata di validità di un anno dei formulari E 121 rilasciati dalle istituzioni tedesche, francesi, italiane e portoghesi per familiari di titolari di pensioni o rendite che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore in cui ha la residenza il titolare della pensione o della rendita [articolo 30 del regolamento (CEE) n. 574/72], senza che ciò pregiudichi il formulario con il quale è possibile far cessare la validità di tale diritto, quando si verificano fatti che, ai sensi della legislazione di questi Stati, giustifichino la soppressione o la sospensione dei diritti alle prestazioni.»
-





**NOTIFICA DELLA SOSPENSIONE O SOPPRESSIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DELL'ASSICURAZIONE  
MALATTIA E MATERNITÀ**

**Residenti in un paese diverso da quello competente**

Reg. (CEE) n. 1408/71: art. 19.1.a e 2; art. 25.3.i; art. 26.1; art. 28.1.a; art. 29.1.a  
Reg. (CEE) n. 574/72: art. 17.2 e 3; art. 27; art. 28; art. 29.5; art. 30; art. 94.4; art. 95.4

L'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza compila la parte A del formulario e trasmette due copie del formulario stesso all'istituzione del luogo di residenza o all'istituzione competente (eventualmente tramite l'organismo di collegamento). L'istituzione destinataria compila la parte B e invia un esemplare all'istituzione che ha rilasciato il documento.

**A. Notifica**

1.	Istituzione destinataria
1.1.	Denominazione: .....
1.2.	Indirizzo (2): ..... .....

2.	<input type="checkbox"/> Lavoratore subordinato	<input type="checkbox"/> Lavoratore disoccupato	
	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Richiedente la pensione o la rendita	
	<input type="checkbox"/> Lavoratore frontaliero (subordinato)	<input type="checkbox"/> Titolare di pensione o di rendita (regime dei lavoratori subordinati)	
	<input type="checkbox"/> Lavoratore frontaliero (autonomo)	<input type="checkbox"/> Titolare di pensione o di rendita (regime dei lavoratori autonomi)	
2.1.	Cognome (2 bis) .....		
2.2.	Nomi .....	Cognomi precedenti (2 bis) .....	Data di nascita .....
2.3.	Indirizzo nel paese di residenza (2): ..... .....		
2.4.	Numero di identificazione (2 ter): .....		

3.	Familiare (3)		
3.1.	Cognome (2 bis) .....		
3.2.	Nomi .....	Cognomi precedenti (2 bis) .....	Data di nascita .....
3.3.	Indirizzo nel paese di residenza (2): ..... .....		
3.4.	Numero di identificazione (2 ter): .....		

4. Il diritto a prestazioni attestato dal nostro  vostro  formulario..... del .....  
è stato sospeso/soppresso per il seguente motivo:

4.1.  il lavoratore predetto non è più assicurato dal .....

- 4.2.  tutti i familiari del lavoratore iscritti non risiedono più nel nostro  vostro  paese dal:  
.....
- 4.3.  la pensione o la rendita del titolare predetto è sospesa/soppressa dal .....
- 4.4.  il titolare del diritto a prestazioni di cui al punto 2  
o  
 il familiare di cui al punto 3  
 non risiede più nel nostro  vostro  paese dal ..... (data)  
 è deceduto il..... (data)
- 4.5.  il familiare indicato al punto 3 non è più in possesso delle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato di residenza dal .....
- 4.6.  (4) .....

<b>5.</b>	<input type="checkbox"/> Istituzione competente	<input type="checkbox"/> Istituzione del luogo di residenza
5.1.	Denominazione: .....	Numero di codice <sup>(5)</sup> .....
5.2.	Indirizzo <sup>(2)</sup> : .....	
5.3.	Timbro	
		5.4. Data: .....
		5.5. Firma .....

**B. Avviso di ricezione della notifica**

6. La notifica contenuta nella precedente parte A ci è pervenuta il .....
7.  L'iscrizione della/delle persone indicate nella parte A si è conclusa il .....
- Confermiamo la fine del diritto a prestazioni notificata al punto 4, entrata in vigore il .....

<b>8</b>	<input type="checkbox"/> Istituzione del luogo di residenza	<input type="checkbox"/> Istituzione competente
8.1.	Denominazione: .....	
8.2.	Indirizzo <sup>(2)</sup> : .....	
8.3.	Timbro	
		8.4. Data: .....
		8.5. Firma .....

**ISTRUZIONI**

**Il presente formulario dev'essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate.**

## NOTE

- (\*) SEE — accordo SEE sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente formulario si applica anche all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.
- (1) Sigla del paese al quale appartiene l'istituzione che compila la parte A del formulario: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; P = Portogallo; GB = Regno Unito; A = Austria; FIN = Finlandia; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia; S = Svezia.
- (2) Via, numero, codice postale, località, paese.
- (<sup>2 bis</sup>) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.  
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (<sup>2 ter</sup>) Indicare il numero di identificazione attribuito dall'istituzione competente. Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di matricola e/o il codice fiscale.
- (3) Compilare quando la sospensione o la soppressione del diritto alle prestazioni influenza la situazione dei familiari. Compilare un formulario E 108 separato per ciascuno dei familiari del titolare di pensione o di rendita.
- (4) Se il punto 4.5 è stato compilato, è obbligatorio indicare il motivo della cessazione, utilizzando le lettere seguenti:
- a) Il titolare ha iniziato un'attività nello Stato di residenza.
  - b) Un familiare ha iniziato un'attività nello Stato di residenza.
  - c) Non sono stati versati i contributi.
  - d) ...
- (5) Se esiste, indicare.
-